

**SCHEMA DI COMODATO DI USO GRATUITO PER IL LOCALE SITO IN  
VIA NELSON MANDELA ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE  
ALL'ASS.NE ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA)**

L'anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ mese di \_\_\_\_\_, in Civitanova Marche e nella Residenza Municipale.

**Premesso che:**

-con atto di G.C. n. .... del.....è stato deciso di assegnare temporaneamente, in comodato d'uso gratuito, un locale dell'immobile sito in Civitanova Marche, Via Nelson Mandela (come meglio identificato da allegata planimetria) individuato catastalmente ..... all'Ass.ne ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) sezione di Civitanova Marche attualmente non utilizzato per altri scopi;

**TRA**

- Il **Comune di Civitanova Marche**, con sede in Piazza XX Settembre n. 93 - Codice Fiscale e Partita Iva n.: 00262470438 -, per il quale interviene il Dott. Andrea Castellani, nato a Porto San Giorgio (AP) il 11/01/1966 avente C.F. CSTNDR66A11G920X, in qualità di Dirigente IV Settore del Comune di Civitanova Marche, visto il Decreto sindacale n. 15 del 30/09/2020, che agisce e si obbliga in nome e per conto del Comune di Civitanova Marche, (di seguito "Comodante")

**E**

- Il Sig. ....., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella propria qualità di Presidente dell'Ass.ne ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) sezione di Civitanova Marche – C.F. \_\_\_\_\_, (di seguito "Comodatario")

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Civitanova Marche concede all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) sezione di Civitanova Marche in comodato d'uso gratuito l'utilizzo del locale sito in Via Nelson Mandela di Civitanova Marche da adibire quale sede delle proprie attività istituzionali;

**ART. 2 – DURATA**

Il presente rapporto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 1 (uno) anno dalla stessa, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, e con apposito atto di Giunta Comunale.

La scadenza di cui sopra ha validità salvo disdetta del Comodatario, da comunicarsi con

preavviso di almeno 2 mesi da effettuarsi tramite PEC o raccomandata R.R.

### **ART 3– OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

Il Comodatario si impegna ad utilizzare il locale concesso quale sede delle proprie attività istituzionali.

Il Comodatario dovrà provvedere a:

- essere in possesso di apposita polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile a copertura di eventuali danni cagionati a persone o cose durante lo svolgimento della propria attività nell'ambito del locale concesso;
- garantire la pulizia iniziale e finale, nonché la pulizia ordinaria dei locali concessi;
- garantire il buono stato di conservazione del locale, non utilizzandolo per finalità diverse da quelle sopra indicate, assicurando la manutenzione ordinaria e la pulizia dello stesso;
- esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità possa derivare dall'attività svolta dalla setssa Associazione;
- rimborsare le spese dell'Ente, qualora richieste;
- impegnarsi a lasciare libero il locale qualora lo stesso venisse richiesto dal Comune di Civitanova Marche per proprie iniziative, preavvertendo e concordando le più opportune collaborazioni con l'Associazione stessa;
- impegnarsi a presentare alla CivitaS la dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di tassa dei rifiuti indicando la superficie tassabile.

Il Comodatario esonera il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'uso dei locali oggetto del presente contratto.

Il Comodatario inoltre dovrà utilizzare il locale esclusivamente per attività che non abbiano finalità di lucro e per le finalità individuate col presente atto e la destinazione non potrà essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta fosse mutata per fatto del Comodatario tale comportamento sarà considerato come grave inadempimento e determinerà la risoluzione immediata del presente contratto con conseguente restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

Il presente contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del Comodatario nell'ipotesi di mutato uso dell'immobile e/o lavori non autorizzati.

In qualsiasi momento il Comodatario dovrà permettere al Comodante di visitare, nelle ore diurne, i locali oggetto del comodato al fine di verificare la manutenzione e l'uso degli stessi.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMODANTE**

Il Comodante oltre a consentire l'uso del locale, garantisce il pagamento delle utenze relative a riscaldamento, acqua e luce.

### **ART. 5 - RESTITUZIONE DEL LOCALE**

Alla scadenza del termine sopra convenuto, il Comodatario ha l'obbligo di restituire l'immobile oggetto del presente contratto senza che sia necessaria una qualsiasi richiesta

da parte del Comodante.

Ferma restando la durata massima del comodato fissata dal precedente articolo due, il Comodatario si impegna a restituire il locale concesso nel momento in cui il Comune ne faccia richiesta, fatto salvo un preavviso scritto da parte dell'Ente di almeno trenta giorni.

Il Comodatario non potrà in alcun caso cedere ad altri, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, salvo eventuale esplicita e formale autorizzazione in tal senso deliberata dai componenti organi del Comodante.

Il Comodatario non potrà installare attrezzature fisse, né apportare modifiche ai locali ed agli impianti senza la formale autorizzazione del Comodante.

Alla scadenza della concessione, le migliorie, riparazioni e modifiche eseguite dal Comodatario su esplicita e formale autorizzazione del Comodante resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, salvo sempre il diritto di pretendere dal Comodatario il rispristino dell'immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto.

L'esecuzione di lavori non autorizzati in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengono, non ne importano implicita accettazione, e saranno quindi prive di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

#### **ART. 6 – PRESA VISIONE DEI LOCALI**

Il Comodatario dichiara di aver preso visione del locale e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, facendosi carico della pulizia iniziale e finale dei locali, ritenendolo comunque idoneo allo scopo.

#### **ART. 7 – POLIZZE ASSICURATIVE**

Sono a carico del Comodatario gli oneri derivanti dalla stipulazione delle polizze assicurative per ogni attività espletata all'interno dei locali concessi relative alla Responsabilità civile e rischi diversi compresi anche eventuali danni arrecati sia dagli utenti, sia dagli operatori sia dagli estranei.

#### **ART. 8 – INADEMPIENZE**

In caso di inadempienze o di non ottemperanza a quanto previsto dal presente contratto, il Comune comodante si riserva di dichiarare, con deliberazione della Giunta comunale, la decadenza del comodato con effetto immediato.

#### **ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (registrazione, bollo, e imposte in genere) sono a carico del Comodante e Comodatario, in parti uguali.

Il comodante anticiperà il pagamento dell'imposta di registro richiedendo il 50% al comodatario, che si impegna ad effettuare il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta. La registrazione verrà fatta a cura del Comodante.

**ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si rimettono a quanto stabilito dalla norme del libro IV, titolo III, capo XIV, agli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Civitanova Marche, li \_\_\_\_\_

**PER IL COMUNE**

**IL DIRIGENTE IV SETTORE**

(Dott. Castellani Andrea)

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

(Sig. \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

**PER L'ASSOCIAZIONE**